

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

TIBERIO
ANTONIO

Firmato digitalmente
da TIBERIO
ANTONIO
Data: 2021.10.20
15:12:06 +02'00'

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

- 1° aggiornamento del 07.08.1998 – ristampa integrale
- 2° aggiornamento del 26.09.2006 – pagine da II.4 a II.14, II.24 e da III.5 a III.82
- 3° aggiornamento del 29.12.2009 – ristampa integrale
- 4° aggiornamento del 30.09.2014 – ristampa integrale
- 5° aggiornamento di ottobre 2021 – ristampa integrale

INDICE

Capitolo I CRITERI GENERALI	I.2
1. Introduzione	I.4
2. Unità istituzionale	I.4
3. Univocità della classificazione	I.5
4. Definizione di “quasi-società”	I.6
5. Definizione di imprese pubbliche	I.6
6. Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente	I.7
7. Criteri per la classificazione delle cointestazioni	I.7
8. Classificazione per settori istituzionali	I.7
9. Classificazione dell’attività economica	I.8
Capitolo II SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	II.1
1. Introduzione	II.3
2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001)	II.3
3. Settore: SOCIETA’ FINANZIARIE (cod. 023)	II.8
4. Settore: SOCIETA’ NON FINANZIARIE (cod. 004)	II.18
5. Settore: FAMIGLIE (cod. 006)	II.21
6. Settore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 008)	II.22
7. Settore: RESTO DEL MONDO (cod. 007)	II.25
8. Settore: UNITA’ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE (cod. 099)	II.30
ALLEGATI	III.1
SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE PER SETTORI	III.3

Capitolo I CRITERI GENERALI

1. Introduzione

La presente classificazione economica della clientela fa riferimento alle definizioni e alle nomenclature adottate dall'ISTAT che, a loro volta, riflettono quelle adottate dall'Unione Europea (UE) e utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali – SEC (o ESA - *European system of accounts*) – di cui al Regolamento (UE) n. 549/2013 del 21.5.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Il SEC è il sistema centrale di riferimento per le statistiche sociali ed economiche della UE e dei suoi Stati membri, rappresenta lo standard per la trasmissione dei dati di contabilità nazionale a tutte le organizzazioni internazionali; soltanto nelle pubblicazioni a livello nazionale non è obbligatoria una rigorosa conformità a tale sistema. Tale sistema è costituito principalmente:

- a) dai conti per settore istituzionale che descrivono, in maniera sistematica, i diversi stadi del processo economico (produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione del reddito, accumulazione finanziaria e non finanziaria). Comprendono anche i conti patrimoniali intesi a descrivere gli stock di attività, passività e patrimonio netto all'inizio e alla fine del periodo contabile. L'articolazione in settori consente il raggruppamento delle unità istituzionali (per il concetto di unità istituzionale si veda il paragrafo successivo) sulla base delle loro principali funzioni nonché dei loro comportamenti e obiettivi;
- b) dal quadro delle interdipendenze tra gli operatori economici e dai conti per branca di attività economica, che descrivono più dettagliatamente il processo di produzione e i flussi di beni e servizi.

L'adozione di una classificazione della clientela che riflette l'impostazione del SEC persegue l'obiettivo di assicurare la comparabilità internazionale dei dati, fattore di cruciale importanza in sede di analisi delle statistiche di paesi diversi.

2. Unità istituzionale

L'unità statistica alla base del sistema di classificazione descritto è l'unità istituzionale intesa quale centro elementare di decisione economica, caratterizzata da autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale nonché

¹ La struttura del SEC 2010 si accorda con le linee guida mondiali in tema di contabilità nazionale presentate nel Sistema dei conti nazionali 2008 (SCN 2008).

dal possesso di una contabilità completa ovvero della possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta.

Un'unità istituzionale dispone di autonomia decisionale se:

- a) ha il diritto di possedere, a pieno titolo, beni o attività e quindi è in grado di scambiare la proprietà degli stessi mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;
- b) ha la capacità di prendere decisioni economiche e di esercitare un'attività economica di cui ha diretta responsabilità;
- c) ha la capacità di assumere, a proprio nome, impegni e perfezionare contratti.

Alla luce dei predetti criteri sono considerate unità istituzionali:

- a) le società di capitale private e pubbliche;
- b) le società cooperative;
- c) i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa specifica;
- d) gli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;
- e) gli enti amministrativi pubblici;
- f) le quasi-società, intendendo con queste gli organismi senza personalità giuridica che dispongono di contabilità completa e, convenzionalmente, di autonomia decisionale in quanto il loro comportamento economico e finanziario si distingue da quello dei proprietari;
- g) le famiglie, considerate per convenzione unità istituzionali anche se non sono dotate di contabilità completa.

3. Univocità della classificazione

La classificazione delle unità istituzionali – individuate in base ai criteri espressi nel precedente paragrafo – va effettuata in maniera univoca, ossia in base alla loro funzione o attività principale prescindendo dalle finalità dei vari rapporti intrattenuti con gli intermediari creditizi e dall'effettiva destinazione del credito.

Tale principio ammette le seguenti eccezioni:

- a) i soggetti che, secondo quanto previsto dalla normativa valutaria, possono essere considerati “residenti” o “non residenti” con riferimento all’attività produttrice di reddito, vanno classificati in funzione della finalità dei singoli rapporti intrattenuti con gli intermediari;
- b) i rapporti attinenti al servizio di tesoreria statale da intestare a una unità “Tesoro dello Stato”, distinta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che pure ne rimane giuridicamente titolare. Vanno attribuite a tale unità tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, di certificati di credito e dei vaglia del Tesoro nonché, in genere, i prelevamenti e i versamenti presso istituzioni creditizie dei fondi necessari al servizio di cassa dello Stato.

4. Definizione di “quasi-società”

Come già anticipato nel paragrafo 2, le “quasi-società” identificano organismi senza personalità giuridica che dispongono di una contabilità completa e il cui comportamento economico e finanziario si differenzia da quello dei proprietari, nel senso che la relazione “de facto” tra l’unità produttiva e i proprietari è analoga a quella esistente tra una società di capitali e i suoi azionisti.

Sono ricomprese nell’ambito delle “quasi-società”:

- a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- b) le società semplici, le società di fatto, le imprese individuali (intendendo per tali gli artigiani, gli agricoltori, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti e comunque tutti coloro che svolgono un’attività in proprio), sempre che abbiano un numero di addetti² superiore alle cinque unità ovvero – nel caso di ausiliari finanziari – impieghino almeno un addetto.

5. Definizione di imprese pubbliche

Per imprese pubbliche si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinabili alla vendita³ e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate⁴ – direttamente o indirettamente – dallo Stato o da altro ente appartenente alle Amministrazioni pubbliche.

² Per ‘addetto’ si intende il lavoratore dipendente a tempo pieno, presente nell’impresa alla fine dell’anno.

³ I ricavi ottenuti dalla vendita dei beni e servizi prodotti devono coprire stabilmente almeno il 50 per cento dei costi di produzione.

⁴ Per la definizione di controllo si rimanda al citato regolamento (UE) 549/2013, allegato A, comma 2.38.

6. Imprese consorziate: determinazione dell'impresa prevalente

Nel caso in cui due o più imprese abbiano stipulato fra loro un contratto consortile, per l'imputazione dei rapporti con gli intermediari posti in essere dal consorzio, ai fini dell'individuazione del settore istituzionale e della classificazione dell'attività economica di quest'ultimo si deve far riferimento all'impresa, tra quelle aderenti al consorzio, che può considerarsi "prevalente" in quanto presenta il totale più elevato delle attività iscritte nell'ultimo bilancio approvato.

Gli eventuali consorzi fra istituzioni creditizie dovranno essere sempre classificati nel sottogruppo "Associazioni bancarie" (cod. 329).

Quanto precede non trova applicazione nel caso di consorzi costituiti sotto forma di società (cfr. art. 2620 c.c.). In questo caso, devono essere seguiti i normali criteri di classificazione della clientela, avendo cioè riguardo esclusivamente alle caratteristiche della nuova società, non rilevando quelle delle imprese che hanno disposto la costituzione del consorzio.

7. Criteri per la classificazione delle cointestazioni

Qualora più soggetti risultino cointestatori di rapporti con gli intermediari, profilandosi una relazione di responsabilità solidale fra questi avente autonoma rilevanza, essi devono essere considerati alla stregua di un singolo cliente, da classificare con riferimento al soggetto che per importanza economica può essere considerato "prevalente" rispetto agli altri.

8. Classificazione per settori istituzionali

Le unità istituzionali sono raggruppate in insiemi, detti settori istituzionali o semplicemente settori.

I settori sono suddivisi in sottosettori e sottogruppi secondo criteri propri a ciascun settore; questo permette una definizione più precisa del comportamento economico delle unità. Ciascuna unità istituzionale appartiene a un solo settore, sottosettore e sottogruppo.

La classificazione è illustrata in dettaglio nel capitolo II.

9. Classificazione dell'attività economica

Per la classificazione dell'attività svolta dalle unità istituzionali⁵ si rimanda alla *classificazione delle attività economiche ATECO 2007* pubblicata dall'ISTAT⁶. L'ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2⁷.

Tale classificazione interessa soltanto la clientela residente classificata tra le *società non finanziarie* (settore 4) e le *famiglie produttrici* (sottosettore 61).

⁵ Per le specifiche esigenze informative delle rilevazioni statistiche e di vigilanza, che necessitano di una classificazione univoca dei soggetti controparte delle istituzioni creditizie, si è preferito utilizzare come unità statistica di classificazione l'unità istituzionale in luogo dell'unità di attività economica (cioè l'unità che esercita una sola attività intendendosi con ciò anche le singole divisioni o reparti di una impresa o di una istituzione).

⁶ La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell'ISTAT all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/248974>.

⁷ Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006.

Capitolo II SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

1. Introduzione

La presente classificazione prevede la suddivisione della clientela nei sette settori di seguito indicati:

- a) Amministrazioni pubbliche;
- b) Società finanziarie;
- c) Società non finanziarie;
- d) Famiglie
- e) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
- f) Resto del mondo;
- g) Unità non classificabili e non classificate.

Ciascun settore si articola in sottosettori e sottogruppi.

Le unità istituzionali appartenenti ai settori “Amministrazioni pubbliche”, “Società finanziarie”, “Società non finanziarie”, “Famiglie”, “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” e “Unità non classificabili e non classificate” costituiscono la clientela residente. La clientela ordinaria residente è formata dalla stessa aggregazione escludendo dalle “Società finanziarie” i sottosettori “Autorità bancarie centrali” (cod. 030), “Altre istituzioni finanziarie monetarie”: banche (cod. 024), “Altre istituzioni finanziarie monetarie: fondi comuni di investimento monetario” (cod. 021) e “Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari” (cod. 035).

2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001)

Il settore comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e volti a soddisfare consumi collettivi e individuali (le risorse principali di dette unità sono costituite, in prevalenza, da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori), ovvero che operano una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

Le unità istituzionali vanno classificate in questo settore se possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) l'unità deve essere detenuta (nel senso di controllata) dagli organismi della pubblica amministrazione in quanto organi di governo, centrale o locale, o in quanto istituzioni la cui classificazione nel settore sia già stata effettuata;
- b) in quanto produttore, l'unità deve svolgere in via principale attività di produzione di servizi non destinabili alla vendita. Sono escluse le imprese pubbliche comprese nel settore "Società non finanziarie";
- c) se l'unità è un'istituzione senza scopo di lucro, oltre ad essere controllata da soggetti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche deve anche essere da queste prevalentemente finanziata con trasferimenti a fondo perduto che non siano contributi ai prodotti;
- d) per gli enti che effettuano attività di tipo previdenziale, per controllo pubblico deve intendersi la capacità dell'Amministrazione pubblica di fissare o approvare i livelli dei contributi e delle prestazioni; inoltre i soggetti assicurati sono tenuti a partecipare al regime ed a versare contributi in forza di disposizioni legislative o regolamentari.

Al fine di garantire la coerenza con la contabilità economica nazionale, gli intermediari dovranno classificare in tale settore le unità istituzionali che, insieme agli organi dello Stato e alle Amministrazioni locali, sono riportate nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre¹.

Sottosettore: AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cod. 016)

Il sottosettore "Amministrazioni centrali" comprende tutti gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale. Vi fanno parte anche le istituzioni senza scopo di lucro, con competenza estesa a tutto il territorio, controllate e finanziate in prevalenza dalle amministrazioni centrali.

Appartengono inoltre a questo sottosettore gli enti che, pur operando in un ambito territoriale limitato, possono essere considerati come facenti parte della sfera d'azione dello Stato, sia perché i compiti svolti rivestono comunque interesse di carattere generale sia perché gli enti in questione dipendono strettamente da un Ministero o da un altro ente dell'Amministrazione centrale.

¹ L'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo www.istat.it → strumenti → definizioni e classificazioni → elenco delle amministrazioni pubbliche.

Tale carattere di dipendenza sussiste sicuramente ogniqualvolta si riscontra uno dei seguenti requisiti:

- a) l'ente è legato a un Ministero da un rapporto "organico" (ad esempio le Direzioni territoriali del lavoro rispetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali);
- b) il conto consuntivo dell'ente è annesso allo stato di previsione di spesa di un Ministero;
- c) l'ente è sottoposto alla vigilanza di un Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al fine di garantire la coerenza con la contabilità economica nazionale, gli intermediari dovranno classificare in tale sottosettore le unità istituzionali classificate tra le Amministrazioni centrali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

Sottogruppo: *Amministrazione statale e Organi costituzionali (cod. 102)*

Appartengono a questo sottogruppo:

- a) la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte dei Conti;
- b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri;
- c) le Agenzie fiscali.

Sottogruppo: *Tesoro dello Stato (cod. 100)*

Questo sottogruppo deve essere utilizzato per classificare il Ministero dell'Economia e delle Finanze in tutti i casi in cui quest'ultimo agisce in qualità di "gestore della Tesoreria statale". In particolare, tale fattispecie ricorre, oltre che nella richiesta di fidi e nel deposito di somme occorrenti al regolare servizio di cassa dello Stato, anche nell'emissione di titoli del debito pubblico, di certificati di credito e di vaglia del "Tesoro". Sono, inoltre, incluse le relative sezioni di Tesoreria provinciale.

Sottogruppo: *Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica (cod. 165)*

Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti produttori di servizi economici, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti a struttura associativa e le autorità amministrative indipendenti riportati nel citato elenco pubblicato dall'ISTAT.

Sottogruppo: *Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod. 166)*

Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti produttori di servizi assistenziali e culturali riportati nel citato elenco pubblicato dall'ISTAT, le federazioni sportive, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche.

Sottogruppo: *Enti di ricerca (cod. 167)*

Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti e istituzioni di ricerca riportati nel citato elenco pubblicato dall'ISTAT, le stazioni sperimentali per l'industria e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

Sottosettore: AMMINISTRAZIONI LOCALI (cod. 017)

Il sottosettore "Amministrazioni locali" comprende gli enti pubblici la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale. Vi rientrano altresì le istituzioni senza scopo di lucro controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni locali, la cui competenza è limitata al territorio di tali amministrazioni.

Al fine di garantire la coerenza con la contabilità economica nazionale, gli intermediari dovranno classificare in tale sottosettore le unità istituzionali classificate tra le Amministrazioni locali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sottogruppo: *Amministrazioni regionali (cod. 120)*

Sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni regionali.

Sottogruppo: *Amministrazioni provinciali e città metropolitane (cod. 121)*

Sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni provinciali e le città metropolitane.

Sottogruppo: *Amministrazioni comunali e unioni di comuni (cod. 173)*

Sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni comunali e le unioni di comuni previste dal d.lgs. 267/2000.

Sottogruppo: *Enti produttori di servizi sanitari (cod. 174)*

Sono incluse in questo sottogruppo le Aziende Sanitarie Locali.

Sottogruppo: *Altri enti produttori di servizi sanitari (cod. 175)*

Sono incluse in questo sottogruppo le aziende ospedaliere, gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e i policlinici universitari.

Sottogruppo: *Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica (cod. 176)*

Sono incluse in questo sottogruppo le Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura, gli enti e agenzie per il turismo, gli enti regionali di sviluppo agricolo e le agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, gli enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO), i consorzi di bacino imbrifero montano, le agenzie regionali del lavoro, le agenzie regionali sanitarie, le autorità portuali e le comunità montane, le agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale.

Sottogruppo: *Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod. 177)*

Sono inclusi in questo sottogruppo le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici, i consorzi interuniversitari di ricerca, gli enti per il diritto allo studio, gli enti parco (nazionali e regionali), gli enti regionali per la formazione, la ricerca e per l'ambiente, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri stabili ad iniziativa pubblica.

Sottogruppo: *Altre amministrazioni locali (cod. 178)*

In questo sottogruppo vanno classificate le unità istituzionali incluse tra le altre Amministrazioni locali nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche pubblicato dall'ISTAT.

Sottosettore: ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE (cod. 019)

Il sottosettore “Enti di previdenza e assistenza sociale” comprende tutte le unità istituzionali, centrali e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali, e per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime di assistenza o a versare contributi;
- b) le Amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro.

Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio a cui tale individuo è esposto.

Sottogruppo: *Enti di previdenza e assistenza sociale (cod. 191)*

In questo sottogruppo vanno classificate le unità istituzionali incluse tra gli Enti nazionali di previdenza e assistenza nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche pubblicato dall'ISTAT.

3. Settore: SOCIETA' FINANZIARIE (cod. 023)

Il settore comprende le unità istituzionali che svolgono intermediazione finanziaria e/o attività finanziarie ausiliarie. Sono considerati intermediari finanziari coloro che, con rischio a carico proprio, convogliano fondi dai settori con eccedenza di risorse ai settori deficitari o trasformano rischi individuali in rischi collettivi. Gli ausiliari finanziari svolgono la loro attività senza assunzione di rischio.

Le unità istituzionali incluse in questo settore sono le seguenti:

- a) le società di capitali pubbliche o private;
- b) le società cooperative;
- c) i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa specifica;
- d) le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica al servizio delle società finanziarie;

- e) le holding operative allorché la funzione principale di tutte o della maggior parte delle consociate consiste, come nel caso delle società finanziarie, nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie; tali holding operative sono classificate come ausiliari finanziari;
- f) le società di partecipazione il cui ruolo principale consiste nel detenere le attività di un gruppo di consociate; il gruppo può essere costituito da società finanziarie o non finanziarie: ciò non influisce sulla classificazione della società di partecipazione come istituzione finanziaria captive;
- g) le società veicolo la cui funzione principale consiste nel prestare servizi finanziari;
- h) i fondi comuni d'investimento considerati per convenzione unità istituzionali distinte dalle società finanziarie che li gestiscono;
- i) le quasi-società finanziarie.

I soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, per convenzione, vanno sempre ricompresi tra le società finanziarie anche se non hanno i requisiti per essere considerati quasi-società. Per essi assume importanza preminente, rispetto ai principi generali, la circostanza che l'attività svolta è assoggettata, anche se con gradi di intensità diversi, a forme di regolamentazione e controllo.

Gli ausiliari finanziari (brokers, cambiavalute, agenti di assicurazione, promotori finanziari, etc.), non organizzati in forma di società, vanno classificati tra le "Società finanziarie" se hanno almeno un addetto. In caso contrario tali unità vanno ricondotte nel sottosettore delle "Famiglie produttrici". Quelli organizzati in forma societaria fanno sempre parte del settore "Società finanziarie".

Sottosettore: AUTORITA' BANCARIE CENTRALI (cod. 030)

Sottogruppo: *Banca d'Italia (cod. 300)*

Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: BANCHE (cod. 024)

Il sottosettore è costituito dalle banche autorizzate in Italia e dalle succursali di banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica che sono

tenute ad iscriversi nell'albo, di cui all'art. 13 del d.lgs. n.385/93, tenuto dalla Banca d'Italia.

Sottogruppo: *Sistema bancario (cod. 245)*

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

**Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO (cod. 021)**

Il sottosettore è costituito dai fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto, il cui patrimonio è investito in attività a breve termine caratterizzate da un elevato grado di sostituibilità con i depositi bancari, come definito all'art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1131.

Sottogruppo: *Fondi comuni di investimento monetario (cod. 247)*

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

**Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: ALTRI
INTERMEDIARI (cod. 035)**

Il sottosettore comprende gli intermediari finanziari monetari, diversi dalle banche e dai fondi monetari.

Sottogruppo: *Istituti di moneta elettronica (cod. 248)*

Il sottogruppo comprende gli Istituti di moneta elettronica di cui al TITOLO V-bis del d.lgs. n 385/93.

Sottogruppo: *Cassa Depositi e Prestiti (cod. 101)*

**Sottosettore: FONDI DI INVESTIMENTO DIVERSI DAI FONDI COMUNI
MONETARI (cod. 037)**

Il sottosettore è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari.

Sottogruppo: *Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e fisso (SICAF) (cod. 266)*

Il sottogruppo comprende le seguenti unità istituzionali la cui attività consiste nell'investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari:

- a) i comparti dei fondi comuni mobiliari aperti di cui al d.lgs. 58/98 rappresentati da un patrimonio investito in valori mobiliari, distinto da quello delle società di gestione e da quello dei partecipanti. Sono esclusi i fondi comuni di investimento monetario;
- b) i comparti dei fondi comuni di investimento chiusi di cui al d.lgs. 58/98 rappresentati da un patrimonio investito in valori mobiliari, distinto da quello delle società di gestione e da quello dei partecipanti;
- c) i prodotti finanziari offerti dalle SICAV e le SICAF di cui al d.lgs. 58/98 società per azioni a capitale variabile e fisso avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

I fondi comuni di investimento multi-comparto italiani (cd. *Umbrella fund*) e le società rappresentanti le SICAV e le SICAF appartengono invece al sottogruppo 284 "Altri ausiliari finanziari".

Sottogruppo: *Altri Organismi di investimento collettivo del risparmio (cod. 267)*

Il sottogruppo comprende tutte le unità istituzionali che non trovano collocazione nel precedente sottogruppo ma la cui funzione principale consiste nell'investimento collettivo del risparmio (ad esempio i fondi comuni immobiliari di cui al d.lgs. 58/98) che investono principalmente il risparmio raccolto nell'acquisto di beni immobili.

Sottosettore: ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI (cod. 038)

Il sottosettore comprende gli intermediari finanziari (diversi dalle assicurazioni e dai fondi pensione) la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e da strumenti assimilabili (provenienti da soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie) e dalle riserve tecniche di assicurazione.

Sottogruppo: *Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) (cod. 249)*

Il sottogruppo comprende le società la cui attività principale consiste nella realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e nell'emissione di strumenti finanziari negoziabili come definito nell'art. 1 del regolamento BCE/2013/40.

Sottogruppo: *Controparti centrali di compensazione (cod. 251)*

Il sottogruppo comprende le controparti centrali (CCP) che effettuano operazioni di pronti contro termine tra istituzioni finanziarie monetarie. Appartiene a questo sottogruppo la Cassa di compensazione e garanzia SpA.

Sottogruppo: *Merchant banks (cod. 257)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nello svolgimento di attività di:

- a) consulenza e assistenza nelle problematiche della finanza d'impresa, con particolare riguardo alla copertura della spesa per investimenti e di sviluppo dell'attività aziendale, anche attraverso integrazioni con altre unità produttive;
- b) organizzazione delle operazioni per il reperimento di fondi a titolo sia di capitale di rischio sia di capitale di credito, in favore di imprese;
- c) assunzione, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e garanzia, di obbligazioni e azioni (e titoli similari) di imprese; il possesso di tali titoli dovrà avere carattere temporaneo in quanto finalizzato all'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali.

Sottogruppo: *Società di leasing (cod. 258)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali la cui attività principale consiste nel porre in essere operazioni di “leasing finanziario”. Si ha leasing finanziario quando la locazione di un bene viene realizzata indirettamente, cioè con l'intervento di una società che si assume i rischi connessi con il credito concesso all'azienda locataria.

Sottogruppo: *Società di factoring (cod. 259)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali la cui attività principale (disciplinata dalla legge n. 52/91) è quella di acquisire i crediti di altre imprese, rivenienti da forniture di beni o prestazioni di servizi, di assumersi l'impegno della riscossione e, eventualmente, di anticipare in tutto o in parte l'importo dei crediti stessi.

Sottogruppo: *Società di credito al consumo (cod. 263)*

Il sottogruppo comprende gli intermediari finanziari la cui attività principale consiste, secondo quanto previsto dall'art. 121 del d.lgs. n. 385/93, nel concedere credito, sotto forma di dilazioni di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, a favore di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatori).

Sottogruppo: *Società di intermediazione mobiliare (SIM) (cod. 264)*

Il sottogruppo comprende le imprese, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), autorizzate a svolgere servizi di investimento di cui al d.lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza, T.U.F.) e diverse dalle Imprese di Investimento Sistemiche.

Sottogruppo: *Società fiduciarie di gestione (cod. 265)*

Il sottogruppo comprende le società fiduciarie di gestione di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 415/96.

Sottogruppo: *Imprese di Investimento Sistemiche (cod. 269)*

Il sottogruppo comprende le imprese autorizzate a svolgere attività come enti creditizi in base all'articolo 4(1)(1) CRR, che svolgono attività comportanti l'assunzione in proprio di rischi e superano specifiche soglie dimensionali,

particolarmente elevate. In particolare, in base al Regolamento (EU) 2019/2033, esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, al pari dei grandi enti creditizi.

Sottogruppo: *Altre finanziarie (cod. 268)*

Il sottogruppo comprende tutti gli intermediari finanziari che non trovano precisa collocazione in uno degli anzidetti sottogruppi.

Sottosettore: AUSILIARI FINANZIARI (cod.039)

Il sottosettore comprende le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie, ossia attività strettamente connesse all'intermediazione finanziaria ma non costituenti esse stesse intermediazione finanziaria.

Sottogruppo: *Fondazioni bancarie (cod. 250)*

Il sottogruppo comprende gli enti conferenti di cui all'art. 1 del d.lgs. 153/99 che perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità.

Sottogruppo: *Società di gestione di fondi (cod. 270)*

Il sottogruppo comprende le società di gestione di fondi (fondi comuni aperti e chiusi, fondi pensione, fondi immobiliari, ecc.), con personalità giuridica, la cui attività consiste nell'istituzione e gestione dei fondi.

Sottogruppo: *Società fiduciarie di amministrazione (cod. 273)*

Il sottogruppo comprende le società fiduciarie di amministrazione di cui alla legge n.1966/39 la cui attività consiste nell'amministrazione di beni mobili o immobili, o la gestione di portafogli d'investimento in nome proprio e per conto terzi (gestione fiduciaria).

Sottogruppo: *Enti preposti al funzionamento dei mercati (cod. 274)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali, anche non costituite in forma societaria ma con autonomia decisionale e contabilità completa, che svolgono

attività finalizzata principalmente al regolare ed efficiente funzionamento dei mercati finanziari; tali attività possono riguardare la gestione operativa, la liquidazione o la compensazione dei valori scambiati, nonché la custodia degli stessi. Fanno parte di questo sottogruppo, ad esempio, le seguenti società: Borsa Italiana SpA, MTS SpA, SIA SpA e Monte Titoli SpA.

Sottogruppo: *Associazioni bancarie (cod. 329)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali, di natura prevalentemente non sindacale, costituite fra banche, per lo studio e la risoluzione, nell'interesse degli associati, di problemi di ordine tecnico, amministrativo, contabile, ecc.

Sottogruppo: *Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative (cod. 278)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali, di natura prevalentemente non sindacale, costituite fra imprese finanziarie e di assicurazione, per lo studio e la risoluzione, nell'interesse degli associati, di problemi di ordine tecnico, amministrativo, contabile, ecc.

Sottogruppo: *Autorità centrali di controllo (cod. 279)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali (esclusa la Banca d'Italia) la cui funzione principale consiste nel controllo degli intermediari finanziari e dei mercati finanziari. Vi fanno parte, ad esempio, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP.

Sottogruppo: *Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione (cod. 280)*

Il sottogruppo comprende le seguenti unità istituzionali, di cui al d.lgs. 209/2005, sottoposte al controllo dell'IVASS e iscritte in un apposito albo presso lo stesso istituto:

- a) gli agenti o consulenti di assicurazione, che operano in forza del mandato d'impresa (può trattarsi di agenti monomandatari o plurimandatari);
- b) i *brokers* o mediatori di assicurazione, che non svolgono la propria attività in forza di contratti specifici con una o più imprese assicuratrici, ma in maniera indipendente da queste.

Qualora le suddette unità non avessero almeno un addetto devono essere classificate tra le "Famiglie produttrici".

Sottogruppo: *Promotori finanziari (cod. 283)*

Il sottogruppo comprende i soggetti di cui al d.lgs. 58/98 (T.U.F.), che, in qualità di dipendenti, agenti o mandatari, esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari. Essi sono iscritti in un albo tenuto dalla CONSOB e sono da questa controllati.

Qualora i suddetti soggetti non avessero almeno un addetto devono essere classificati tra le "Famiglie produttrici".

Sottogruppo: *Altri ausiliari finanziari (cod. 284)*

Il sottogruppo comprende gli altri ausiliari finanziari che non trovano precisa collocazione in uno degli anzidetti sottogruppi, tra cui le società SICAV e SICAF e i fondi di investimento multi-comparto (cd. *Umbrella fund*). Qualora tali soggetti non fossero organizzati in forma societaria e non avessero almeno un addetto devono essere classificati tra le "Famiglie produttrici".

Sottogruppo: *Holding operative finanziarie (cod. 285)*

Il sottogruppo comprende le holding operative che controllano e dirigono società che operano principalmente nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria e/o in quello delle attività finanziarie ausiliarie.

Sottosettore: PRESTATORI DI FONDI E ISTITUZIONI FINANZIARIE CAPTIVE (cod. 053)

Il sottosettore comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti.

Sottogruppo: *Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari (cod. 290)*

Il sottogruppo comprende le società di partecipazione (holding) il cui ruolo principale consiste nel detenere le attività di un gruppo di consociate che operano principalmente nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria e/o in quello delle attività finanziarie ausiliarie o che producono beni e servizi non finanziari.

Sottogruppo: *Istituzioni captive diverse dalle holding di partecipazione (cod. 289)*

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

Sottosettore: IMPRESE DI ASSICURAZIONE (cod. 054)

Il sottosettore comprende le unità istituzionali che hanno come funzione principale quella di assicurare, cioè le unità che trasformano rischi individuali in rischi collettivi costituendo normalmente delle riserve tecniche d'assicurazione (d.lgs.209/2005). Rientrano in questo settore solo le imprese iscritte al "Registro delle imprese assicurative" ai sensi del Regolamento IVASS n. 22/2016. Le risorse principali di queste unità sono costituite da premi contrattuali.

Sottogruppo: *Imprese di assicurazione (cod. 294)*

Vale quanto detto per il relativo sottosettore.

Sottosettore: FONDI PENSIONE (cod. 056)

Il sottosettore comprende le unità istituzionali che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del *pooling* dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità.

Sottogruppo: *Fondi pensione (cod. 295)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che coprono collettivamente i rischi e i bisogni sociali di gruppi omogenei di persone assicurate (d.lgs. n.124/93 e d.lgs. n. 252/2005). Tali unità, rivolte esclusivamente alla previdenza integrativa, sono sottoposte a regolamentazione e controllo e sono iscritte in un elenco tenuto dalla COVIP.

Sottogruppo: *Altri fondi previdenziali (cod. 296)*

Sono inclusi in questo sottogruppo tutti i fondi complementari di assistenza e previdenza del personale non ancora trasformati nei suddetti fondi pensione.

4. Settore: SOCIETA' NON FINANZIARIE (cod. 004)

Il settore comprende le unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. La loro attività è distinta da quella dei proprietari.

Le unità istituzionali comprese in questo settore sono le seguenti:

- a) le società di capitali private e pubbliche;
- b) le società cooperative;
- c) i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi;
- d) le imprese pubbliche dotate di personalità giuridica;
- e) le istituzioni e le associazioni senza scopo di lucro al servizio delle società non finanziarie, dotate di personalità giuridica, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
- f) le holding operative che controllano e dirigono società la cui attività prevalente è la produzione di beni e servizi non finanziari;
- g) le società veicolo la cui funzione principale consiste nel fornire beni o servizi non finanziari;
- h) le quasi-società non finanziarie.

Sottosettore: IMPRESE PUBBLICHE (cod. 057)

Il sottosettore comprende i soggetti che producono beni e servizi non finanziari che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 5.

Sottogruppo: *Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali (cod. 475)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che svolgono attività non finanziaria e che siano controllate dalle Amministrazioni centrali.

Sottogruppo: *Imprese controllate da Amministrazioni locali (cod. 476)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che svolgono attività non finanziaria e che siano controllate dalle Amministrazioni locali.

Il sottogruppo comprende le aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate nonché le aziende speciali di cui al d.lgs. 267/2000.

Sottogruppo: *Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche (cod. 477)*

Il sottogruppo comprende le unità istituzionali che svolgono attività non finanziaria e che siano controllate da soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali o locali.

Sottosettore: IMPRESE PRIVATE (cod. 058)

Il sottosettore comprende le società non finanziarie non controllate da Amministrazioni pubbliche. Sono inclusi anche i consorzi fra imprese produttrici per il coordinamento della produzione e degli scambi nonché quelle società a partecipazione pubblica per le quali non si riscontrano i requisiti richiesti per l'inclusione fra le società a partecipazione statale, regionale o locale.

Sottogruppo: *Imprese produttive (cod. 430)*

Il sottogruppo comprende le società di capitali, le società cooperative che producono beni e servizi non finanziari. Vi rientrano, tra l'altro, la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari e i singoli Consorzi provinciali e interprovinciali.

Sottogruppo: *Holding operative private (cod. 432)*

Il sottogruppo comprende le holding operative private che controllano e dirigono un gruppo di società la cui attività prevalente è la produzione di beni e servizi non finanziari.

Sottosettore: ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE (cod. 045)

Il sottosettore comprende le associazioni, di carattere prevalentemente non sindacale, che hanno per oggetto lo studio e la risoluzione, nell'interesse degli associati, di problemi di ordine tecnico, amministrativo e contabile.

Sottogruppo: *Associazioni fra imprese non finanziarie (cod. 450)*

Per la definizione di questo sottogruppo vale quanto detto per il relativo sottosettore.

Sottosettore: QUASI-SOCIETÀ NON FINANZIARIE ARTIGIANE (cod. 048)

Il sottosettore comprende i soggetti che presentano le caratteristiche di quasi-società e svolgono attività definita artigiana ai sensi della legge 443/85.

Sottogruppo: *Unità o società con 20 o più addetti (cod. 480)*

Il sottogruppo comprende le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività artigiana e hanno un numero di addetti pari o superiore a venti.

Sottogruppo: *Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti (cod. 481)*

Il sottogruppo comprende le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti.

Sottogruppo: *Società con meno di 20 addetti (cod. 482)*

Sono comprese in questo sottogruppo le società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono attività artigiana e hanno un numero di addetti inferiore a venti.

Sottosettore: QUASI-SOCIETÀ NON FINANZIARIE ALTRE (cod. 049)

Il sottosettore comprende i soggetti che presentano le caratteristiche di quasi-società e svolgono attività diversa da quella artigiana.

Sottogruppo: *Unità o società con 20 o più addetti (cod. 490)*

Il sottogruppo comprende le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti pari o superiore a venti.

Sottogruppo: *Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti (cod. 491)*

Il sottogruppo comprende le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti.

Sottogruppo: *Società con meno di 20 addetti (cod. 492)*

Il sottogruppo comprende le società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti inferiore a venti.

5. Settore: FAMIGLIE (cod. 006)

Il settore comprende gli individui o i gruppi di individui nella loro funzione di *consumatori* o in quella di *produttori* di beni e servizi, purché, in questo secondo caso, il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società.

Le risorse principali di queste unità provengono da redditi da lavoro dipendente, da redditi da capitale, da trasferimenti effettuati da altri settori, da entrate derivanti dalla vendita della produzione o da entrate a loro imputate per i prodotti destinati all'autoconsumo.

Il settore Famiglie comprende:

- a) gli individui o i gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare;
- b) le società semplici, le società di fatto, le imprese individuali, la cui funzione principale sia produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, con numero di addetti fino a cinque unità;
- c) gli ausiliari finanziari non organizzati in forma di società qualora non abbiano alcun addetto;
- d) gli organismi senza scopo di lucro al servizio delle famiglie non dotati di personalità giuridica oppure dotati di personalità giuridica ma di limitata importanza economica; tale ultima caratteristica ricorre per gli enti che non impiegano alcun addetto. Le risorse principali degli organismi in discorso provengono dai contributi volontari delle famiglie in quanto consumatori e da redditi di capitale.

Sottosettore: FAMIGLIE PRODUTTRICI (cod. 061)

Fanno parte di questo sottosettore le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi, con le limitazioni sopra riportate.

Sottogruppo: Artigiani (cod. 614)

Il sottogruppo comprende i soggetti aventi le caratteristiche suddette che esercitano attività artigiana ai sensi della legge n. 443/85.

Sottogruppo: Altre famiglie produttrici (cod. 615)

Rientrano in questo sottogruppo i soggetti con le caratteristiche definite nella descrizione del settore che svolgono un'attività diversa da quella artigiana. In questo sottogruppo sono inclusi gli ausiliari finanziari che non hanno alcun addetto dipendente.

Sottosettore: FAMIGLIE CONSUMATRICI (cod. 060)

Appartengono a questo sottosettore gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori (o anche piccoli imprenditori). Sono da ricomprendere in questo sottosettore anche le istituzioni sociali private di limitata importanza economica.

Sottogruppo: Famiglie consumatrici (cod. 600)

Per la definizione dei contenuti di questo sottogruppo valgono le considerazioni fatte in ordine al relativo sottosettore.

6. Settore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 008)

Il settore comprende tutte le unità istituzionali senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, dotate di personalità giuridica o alle quali si riconosce rilevanza economica, che producono beni e servizi non destinabili alla vendita. Le risorse principali delle unità appartenenti a questo settore, oltre a quelle derivanti da vendite occasionali, provengono da contributi volontari in denaro o in natura

versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.

Per convenzione rientrano nel settore le seguenti istituzioni anche se non ricorrono le condizioni sopra indicate:

- a) le istituzioni e gli enti ecclesiastici e religiosi;
- b) i partiti politici e le organizzazioni ausiliarie, come le organizzazioni giovanili associate a un partito politico;
- c) i sindacati e le associazioni con fine prevalentemente sindacale;
- d) le organizzazioni e gli ordini professionali.

Non rientrano in questo settore:

- a) le istituzioni sociali private di limitata importanza economica, cioè istituzioni di natura temporanea o che non impegnano alcun addetto, le cui operazioni sono assimilate a quelle delle famiglie;
- b) le istituzioni sociali private, dotate di personalità giuridica, che producono beni e servizi destinabili alla vendita, le cui operazioni sono assimilate a quelle delle società finanziarie e non finanziarie (es. le organizzazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria e le organizzazioni economiche);
- c) le istituzioni sociali controllate e prevalentemente finanziate dalle Amministrazioni pubbliche, le cui operazioni sono assimilate a quelle della Pubblica Amministrazione.

Sottosettore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 051)

Vale quanto detto per il relativo settore.

Sottogruppo: *Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi (cod. 500)*

Sono inclusi in questo sottogruppo gli istituti per il sostentamento del clero, le parrocchie, le chiese non parrocchiali, le diocesi, gli ordini religiosi, e gli istituti secolari e, in genere, gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto anche non cattolico che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, né hanno come prevalente finalità istituzionale quella di prestare l'assistenza ai poveri o di impartire gratuitamente l'istruzione, sia laica sia religiosa.

Sottogruppo: *Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili (cod. 501)*

Rientrano in questo sottogruppo:

- a) gli organismi di beneficenza e di aiuto, inclusi quelli al servizio di unità non residenti (come ad esempio le organizzazioni non governative), che svolgono la loro attività a favore di persone in stato di bisogno diverse dai soci;
- b) gli organismi di assistenza a favore dell'infanzia, degli anziani, di madri nubili e dei loro figli e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti (es. asili nido, comunità per tossicodipendenti ed alcolizzati, istituti per handicappati fisici o mentali);
- c) gli organismi di istruzione, anche di natura religiosa, impartita a titolo gratuito o quasi gratuito, che svolgono la loro attività a favore di persone diverse dai soci;
- d) gli organismi che svolgono un'attività di produzione di servizi sanitari a titolo gratuito o quasi gratuito, prevalentemente al di fuori di rapporti di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- e) gli organismi che si prefiggono la diffusione della cultura, la promozione di ricerche, l'organizzazione di convegni a carattere scientifico, l'attribuzione di premi letterari, la promozione di scambi culturali con l'estero;
- f) gli organismi che gestiscono biblioteche, sale di lettura, musei o che attendono alla conservazione di luoghi o monumenti storici;
- g) gli organismi che gestiscono orti botanici, riserve naturali o svolgono attività di tutela dell'ambiente;
- h) i partiti politici e le organizzazioni ausiliarie, come le organizzazioni giovanili, associate ad un partito politico;
- i) i sindacati e le associazioni con fine prevalentemente sindacale;
- j) le organizzazioni e gli ordini professionali;
- k) le associazioni di consumatori, i patronati, le organizzazioni e i movimenti che propugnano una causa o una questione di interesse collettivo, le organizzazioni volte a migliorare le condizioni di vita di particolari gruppi di persone, quali minoranze e gruppi etnici, senza finalità assistenziali;
- l) le associazioni sportive non professionistiche, i cui servizi sono riservati agli associati e la cui attività prevalente non sia costituita dalla gestione di impianti sportivi a fine di lucro;

m) le istituzioni che svolgono attività ricreative a favore degli associati senza fine di lucro;

n) le istituzioni miranti a promuovere le relazioni sociali, le associazioni giovanili.

7. Settore: RESTO DEL MONDO (cod. 007)

Il settore “Resto del Mondo” è costituito da un insieme di unità non caratterizzate da una funzione o da risorse principali; esso comprende le unità non residenti nella misura in cui effettuano operazioni, o comunque intrattengono relazioni economiche, con unità istituzionali residenti. I conti di questo settore sintetizzano le relazioni economiche che esistono tra l’economia del paese ed il resto del mondo.

Per la definizione di “non residenti” si fa rinvio alle vigenti disposizioni valutarie italiane.

Per la classificazione in sottosettori è stato seguito lo stesso criterio utilizzato per la suddivisione in settori del comparto degli operatori “Residenti”.

In particolare il contenuto dei sottosettori “Amministrazioni pubbliche”, “Società non finanziarie”, “Famiglie” e “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” coincide con quello degli omonimi settori del comparto “Residenti”. Il sottosettore “Istituzioni finanziarie monetarie” corrisponde, accorpandone i contenuti, al sottosettore “Autorità bancarie centrali” e ai tre sottosettori in cui si articolano le “Altre istituzioni finanziarie monetarie”. Il sottosettore “Altre società finanziarie” corrisponde ai sottosettori “Altri intermediari finanziari”, “Ausiliari finanziari”, “Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari”, “Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive”, “Imprese di assicurazione” e “Fondi pensione”. Il sottosettore “Organismi internazionali e altre istituzioni” ha una sua specificità, comprende gli Organismi internazionali e le Rappresentanze estere in Italia.

L’articolazione in sottogruppi riflette, ove possibile, la classificazione in sottosettori del comparto “Residenti”. Per la maggior parte dei sottogruppi viene operata la distinzione tra paesi della (UE) aderenti all’area dell’euro, paesi dell’Unione Europea non aderenti area dell’euro e paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Per i paesi della UE, la lista completa delle Istituzioni finanziarie monetarie e dei Fondi di investimento non monetari è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea, www.ecb.europa.eu, seguendo il percorso Home > Statistics > Monetary and financial statistics > Lists of financial institutions.

Sottosettore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 082)

Il sottosettore si articola come segue:

Sottogruppo: *Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 704)*

Sottogruppo: *Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 705)*

Sottogruppo: *Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 706)*

Sottogruppo: *Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 707)*

Sottogruppo: *Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 708)*

Sottogruppo: *Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 709)*

Sottogruppo: *Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 713)*

Sottogruppo: *Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 714)*

Sottogruppo: *Amministrazioni pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi extra UE (cod. 715)*

Sottosettore: ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE (cod. 083)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 724)*

È esclusa la Banca Centrale Europea.

Sottogruppo: *Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 725)*

È esclusa la Banca Centrale Europea.

Sottogruppo: *Autorità bancarie centrali dei paesi extra UE (cod. 726)*

Sottogruppo: *Sistema bancario dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 727)*

Sottogruppo: *Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 728)*

Sottogruppo: *Sistema bancario dei paesi extra UE (cod. 729)*

Sottogruppo: *Fondi comuni monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 753)*

Sottogruppo: *Fondi comuni monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 754)*

Sottogruppo: *Fondi comuni monetari dei paesi extra UE (cod. 755)*

Sottogruppo: *Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 756)*

Sottogruppo: *Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 763)*

Sottogruppo: *Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi extra UE (cod. 764)*

Sottosettore: ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE (cod. 084)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Società veicolo dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 717)*

Sottogruppo: *Società veicolo dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 718)*

Sottogruppo: *Fondi comuni non monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 765)*

Sottogruppo: *Fondi comuni non monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 766)*

Sottogruppo: *Fondi comuni non monetari dei paesi extra UE (cod. 767)*

Sottogruppo: *Imprese di Investimento Sistemiche dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 719)*

Sottogruppo: *Imprese di Investimento Sistemiche dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 723)*

Sottogruppo: *Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro diversi dalle società veicolo e dalle Imprese di Investimento Sistemiche (cod. 776)*

Sottogruppo: *Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro diversi dalle società veicolo e dalle Imprese di Investimento Sistemiche (cod. 778)*

Sottogruppo: *Imprese di assicurazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 779)*

Sottogruppo: *Fondi pensione dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 782)*

Sottogruppo: *Imprese di assicurazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 790)*

Sottogruppo: *Fondi pensione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 800)*

Sottogruppo: *Holding di partecipazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 802)*

Sottogruppo: *Holding di partecipazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 803)*

Sottogruppo: *Holding operative dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 804)*

Sottogruppo: *Holding operative dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 805)*

Sottogruppo: *Istituzioni captive diverse dalle Holding di partecipazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 806)*

Sottogruppo: *Istituzioni captive diverse dalle Holding di partecipazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 807)*

Sottogruppo: *Altri ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 808)*

Sottogruppo: *Altri ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 809)*

Sottogruppo: *Altre società finanziarie di paesi extra UE (cod. 801)*

Sottosettore: SOCIETA' NON FINANZIARIE (cod. 085)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 757)*

Sottogruppo: *Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 758)*

Sottogruppo: *Società non finanziarie di paesi extra UE (cod. 759)*

Sottosettore: FAMIGLIE (cod. 086)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 768)*

Sottogruppo: *Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 769)*

Sottogruppo: *Famiglie produttrici di paesi extra UE (cod. 772)*

Sottogruppo: *Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 773)*

Sottogruppo: *Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 774)*

Sottogruppo: *Famiglie consumatrici di paesi extra UE (cod. 775)*

Sottosettore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (cod. 087)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell'area dell'euro (cod. 783)*

Sottogruppo: *Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro (cod. 784)*

Sottogruppo: *Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi extra UE (cod. 785)*

Sottosettore: ORGANISMI INTERNAZIONALI E ALTRE ISTITUZIONI (cod. 088)

Il sottosettore comprende i seguenti sottogruppi:

Sottogruppo: *Banca Centrale Europea (cod. 791)*

Sottogruppo: *Istituzioni dell'Unione Europea (cod. 770)*

Sottogruppo: *Altri Organismi (cod. 771)*

Sottogruppo: *Rappresentanze estere (cod. 794)*

8. Settore: UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE (cod. 099)

Sono inclusi in questo settore i titolari di strumenti al portatore e, temporaneamente, i soggetti per i quali l'intermediario non sia riuscito a individuare l'appropriata classificazione e abbia interpellato in merito la Banca d'Italia.

Sottosettore: UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE (cod. 055)

Vale quanto detto per il relativo settore.

Sottogruppo: *Unità non classificabili (cod. 551)*

Sono incluse in questo sottogruppo le unità per le quali l'intermediario non disponga delle informazioni necessarie per la classificazione economica (ad esempio detentori di strumenti al portatore dei quali non si conosca l'identità).

Sottogruppo: *Unità non classificate (cod. 552)*

Sono inclusi in questo sottogruppo i soggetti per i quali l'intermediario non sia riuscito a individuare l'appropriata classificazione e abbia interpellato la Banca d'Italia in proposito.

ALLEGATI

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE PER SETTORI

		Numero Codice
SETTORE	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	001
Sottosettore	Amministrazioni centrali	016
Sottogruppo	- Amministrazione statale e Organi costituzionali	102
Sottogruppo	- Tesoro dello Stato	100
Sottogruppo	- Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	165
Sottogruppo	- Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	166
Sottogruppo	- Enti di ricerca	167
Sottosettore	Amministrazioni locali	017
Sottogruppo	- Amministrazioni regionali	120
Sottogruppo	- Amministrazioni provinciali e città metropolitane	121
Sottogruppo	- Amministrazioni comunali e unioni di comuni	173
Sottogruppo	- Enti produttori di servizi sanitari	174
Sottogruppo	- Altri enti produttori di servizi sanitari	175
Sottogruppo	- Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	176
Sottogruppo	- Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	177
Sottogruppo	- Altre amministrazioni locali	178
Sottosettore	Enti di previdenza e assistenza sociale	019
Sottogruppo	- Enti di previdenza e assistenza sociale	191
SETTORE	SOCIETA' FINANZIARIE	023
Sottosettore	Autorità bancarie centrali	030
Sottogruppo	- Banca d'Italia	300
Sottosettore	Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche	024
Sottogruppo	- Sistema bancario	245
Sottosettore	Altre istituzioni finanziarie monetarie: fondi comuni di investimento monetario	021
Sottogruppo	- Fondi comuni di investimento monetario	247

Sottosettore	Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari	035
Sottogruppo	- Istituti di moneta elettronica	248
Sottogruppo	- Cassa Depositi e Prestiti	101
Sottosettore	Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari	037
Sottogruppo	- Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e fisso (SICAF)	266
Sottogruppo	- Altri organismi di investimento collettivo del risparmio	267
Sottosettore	Altri intermediari finanziari	038
Sottogruppo	- Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV)	249
Sottogruppo	- Controparti centrali di compensazione	251
Sottogruppo	- Merchant banks	257
Sottogruppo	- Società di leasing	258
Sottogruppo	- Società di factoring	259
Sottogruppo	- Società di credito al consumo	263
Sottogruppo	- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)	264
Sottogruppo	- Società fiduciarie di gestione	265
Sottogruppo	- Imprese di Investimento Sistemiche	269
Sottogruppo	- Altre finanziarie	268
Sottosettore	Ausiliari finanziari	039
Sottogruppo	- Fondazioni bancarie	250
Sottogruppo	- Società di gestione di fondi	270
Sottogruppo	- Società fiduciarie di amministrazione	273
Sottogruppo	- Enti preposti al funzionamento dei mercati	274
Sottogruppo	- Associazioni bancarie	329
Sottogruppo	- Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative	278
Sottogruppo	- Autorità centrali di controllo	279
Sottogruppo	- Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione	280
Sottogruppo	- Promotori finanziari	283
Sottogruppo	- Altri ausiliari finanziari	284
Sottogruppo	- Holding operative finanziarie	285
Sottosettore	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive	053
Sottogruppo	- Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari	290
Sottogruppo	- Istituzioni captive diverse dalle holding di partecipazione	289

Sottosettore	Imprese di assicurazione	054
Sottogruppo	- Imprese di assicurazione	294
Sottosettore	Fondi pensione	056
Sottogruppo	- Fondi di pensione	295
Sottogruppo	- Altri fondi previdenziali	296
SETTORE	SOCIETA' NON FINANZIARIE	004
Sottosettore	Imprese pubbliche	057
Sottogruppo	- Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali	475
Sottogruppo	- Imprese controllate da Amministrazioni locali	476
Sottogruppo	- Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche	477
Sottosettore	Imprese private	058
Sottogruppo	- Imprese produttive	430
Sottogruppo	- Holding operative private	432
Sottosettore	Associazioni fra imprese non finanziarie	045
Sottogruppo	- Associazioni fra imprese non finanziarie	450
Sottosettore	Quasi - società non finanziarie artigiane	048
Sottogruppo	- Unità o società con 20 o più addetti	480
Sottogruppo	- Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	481
Sottogruppo	- Società con meno di 20 addetti	482
Sottosettore	Quasi - società non finanziarie altre	049
Sottogruppo	- Unità o società con 20 o più addetti	490
Sottogruppo	- Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	491
Sottogruppo	- Società con meno di 20 addetti	492
SETTORE	FAMIGLIE	006
Sottosettore	Famiglie produttrici	061
Sottogruppo	- Artigiani	614
Sottogruppo	- Altre famiglie produttrici	615
Sottosettore	Famiglie consumatrici	060
Sottogruppo	- Famiglie consumatrici	600
SETTORE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE	008
Sottosettore	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	051
Sottogruppo	- Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi	500

Sottogruppo	- Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili	501
SETTORE	RESTO DEL MONDO	007
Sottosettore	Amministrazioni Pubbliche	082
Sottogruppo	- Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro	704
Sottogruppo	- Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	705
Sottogruppo	- Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'area dell'euro	706
Sottogruppo	- Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	707
Sottogruppo	- Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'area dell'euro	708
Sottogruppo	- Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	709
Sottogruppo	- Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'area dell'euro	713
Sottogruppo	- Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	714
Sottogruppo	- Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi extra UE	715
Sottosettore	Istituzioni finanziarie monetarie	083
Sottogruppo	- Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'area dell'euro	724
Sottogruppo	- Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	725
Sottogruppo	- Autorità bancarie centrali dei paesi extra UE	726
Sottogruppo	- Sistema bancario dei paesi UE membri dell'area dell'euro	727
Sottogruppo	- Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	728
Sottogruppo	- Sistema bancario dei paesi extra UE	729
Sottogruppo	- Fondi comuni monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro	753
Sottogruppo	- Fondi comuni monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	754
Sottogruppo	- Fondi comuni monetari dei paesi extra UE	755
Sottogruppo	- Altri istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro	756
Sottogruppo	- Altri istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	763
Sottogruppo	- Altri istituzioni finanziarie monetarie dei paesi extra UE	764

Sottosettore	Altre società finanziarie	084
Sottogruppo	- Società veicolo dei paesi UE membri dell'area dell'euro	717
Sottogruppo	- Società veicolo dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	718
Sottogruppo	- Fondi comuni non monetari dei paesi UE membri dell'area dell'euro	765
Sottogruppo	- Fondi comuni non monetari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	766
Sottogruppo	- Fondi comuni non monetari dei paesi extra UE	767
Sottogruppo	- Imprese di Investimento Sistemiche dei paesi UE membri dell'area dell'euro	719
Sottogruppo	- Imprese di Investimento Sistemiche dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	723
Sottogruppo	- Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro diversi dalle società veicolo e dalle Imprese di Investimento Sistemiche	776
Sottogruppo	- Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'area dell'euro diversi dalle società veicolo e dalle Imprese di Investimento Sistemiche	778
Sottogruppo	- Imprese di assicurazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro	779
Sottogruppo	- Fondi pensione dei paesi UE membri dell'area dell'euro	782
Sottogruppo	- Imprese di assicurazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	790
Sottogruppo	- Fondi pensione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	800
Sottogruppo	- Holding di partecipazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro	802
Sottogruppo	- Holding di partecipazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	803
Sottogruppo	- Holding operative dei paesi UE membri dell'area dell'euro	804
Sottogruppo	- Holding operative dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	805
Sottogruppo	- Istituzioni captive diverse dalle Holding di partecipazione dei paesi UE membri dell'area dell'euro	806
Sottogruppo	- Istituzioni captive diverse dalle Holding di partecipazione dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	807
Sottogruppo	- Altri ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'area dell'euro	808
Sottogruppo	- Altri ausiliari finanziari dei paesi UE non membri	809

	dell'area dell'euro	
Sottogruppo	- Altre società finanziarie di paesi extra UE	801
Sottosettore	Società non finanziarie	085
Sottogruppo	- Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'area dell'euro	757
Sottogruppo	- Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	758
Sottogruppo	- Società non finanziarie di paesi extra UE	759
Sottosettore	Famiglie	086
Sottogruppo	- Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro	768
Sottogruppo	- Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	769
Sottogruppo	- Famiglie produttrici di paesi extra UE	772
Sottogruppo	- Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro	773
Sottogruppo	- Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	774
Sottogruppo	- Famiglie consumatrici di paesi extra UE	775
Sottosettore	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	087
Sottogruppo	- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell'area dell'euro	783
Sottogruppo	- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	784
Sottogruppo	- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi extra UE	785
Sottosettore	Organismi internazionali e altre istituzioni	088
Sottogruppo	- Banca Centrale Europea	791
Sottogruppo	- Istituzioni dell'UE	770
Sottogruppo	- Altri organismi	771
Sottogruppo	- Rappresentanze estere	794
SETTORE	UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE	099
Sottosettore	Unità non classificabili e non classificate	055
Sottogruppo	- Unità non classificabili	551
	- Unità non classificate	552